

**CAPITOLATO D'APPALTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DELLA SEDE ATER DI LATINA**

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata ed il servizio di pronto intervento a chiamata della sede dell'Ater della Provincia di Latina, di seguito per brevità denominato "Ente", da effettuarsi da parte dell'istituto di vigilanza aggiudicatario dell'appalto, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), mediante guardie particolari giurate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio.
2. Per lo svolgimento del servizio, l'istituto di vigilanza impiega personale alle proprie dipendenze avente la nomina a "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.
3. Le guardie giurate devono indossare la divisa d'ordinanza dell'istituto di vigilanza ed essere munite di idonea ed efficiente arma da portare in modo visibile.
4. E' fatto obbligo all'istituto di vigilanza di comunicare, mediante appositi referti di servizio sottoscritti in calce dal responsabile dell'istituto o suo delegato, qualsiasi fatto od evento importante che possa determinare interruzioni o irregolarità o situazioni comunque pregiudizievoli (mancato funzionamento degli impianti di allarme, situazioni anomale riscontrate durante le ispezioni, tentativi di scasso e/o furti all'interno degli immobili oggetto del servizio, etc.). Tali referti devono essere trasmessi all' Ente entro il giorno a cui si riferiscono nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti.

Art. 2 – Sedi, orari e modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso viene svolto presso la sede dell' Ater della Provincia di Latina, situata in Latina – Via Curtatone n. 2.
2. Il servizio di pronto intervento a chiamata, da parte degli allarmi incendio o antintrusione, è riferito sempre alla suddetta sede, durante gli orari di chiusura, compreso notturno e festivi.
3. Il servizio di vigilanza con piantonamento fisso è effettuato con la presenza di n. 1 guardia, nei giorni non festivi, con il seguente orario:

Giorni	Orario	Tot. ore giornaliera
dal lunedì al giovedì	7,45 – 19,15	11,30
venerdì	7,45 – 14,45	7,00

4. Le guardie giurate addette al piantonamento fisso provvederanno anche alle seguenti

attività:

- a) controllo che l'accesso alle sedi, da parte dei visitatori e del personale dipendente dell' Ente, avvenga secondo le disposizioni interne vigenti;
 - b) controllo di eventuali zone sottoposte a videosorveglianza mediante monitor installati presso le postazioni;
 - c) tenuta e custodia delle chiavi;
 - d) alla gestione - in caso di necessità - del centralino telefonico
 - e) apertura e chiusura delle sedi con le connesse operazioni. Al riguardo si precisa che per "apertura e chiusura dell'edificio" deve intendersi:
Apertura:
 - Disinserimento dell'impianto di anti intrusione;
 - Sollevamento degli avvolgibili delle finestre delle stanze di Rappresentanza (Presidenza, Consiglio di Amministrazione, Dirigenza);
 - Apertura dei garages;Chiusura:
 - Verifica dell'assenza di persone all'interno della Sede degli uffici dell'Ente;
 - Spegnimento dell'impianto di illuminazione;
 - Abbassamento degli avvolgibili delle finestre, ove rimasti sollevati;
 - Chiusura dei garages;
 - Chiusura definitiva dell'edificio con inserimento dell'impianto di anti intrusione.
 - f) ispezione, a fine turno, dei locali della sede presidiata;
 - g) segnalazione di ogni condizione di anomalia e/o potenziale pericolo, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine pubblico o del pubblico soccorso.
5. L' Ente ha provveduto, a proprie spese, ad attivare e mantenere in efficiente stato di funzionamento un impianto allarme incendio ed uno antintrusione che verranno pertanto collegati telematicamente alla centrale operativa dell' Istituto di vigilanza. Il collegamento sarà attivo tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi, negli orari non coperti dal servizio di piantonamento fisso. In caso di allarme, l'istituto di vigilanza:
- interviene immediatamente sul posto (nel tempo massimo di 20 minuti dal primo allarme) mediante una pattuglia di pronto intervento automunita;
 - riscontra che all'interno del sito non si trovi personale non autorizzato e che non ci siano state infrazioni;
 - in caso di falso allarme, la pattuglia verbalizza l'intervento effettuato sul posto, specificando l'ora di arrivo; copia del verbale è trasmessa all'Ente entro il primo giorno lavorativo successivo;
 - in caso di tentativo di intrusione, o di incendio, la pattuglia chiede l'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco e presidia il sito fino al loro arrivo.
6. Negli orari in cui non è attivo il piantonamento fisso, l'istituto di vigilanza assicura il servizio di pronto intervento, su chiamata degli Uffici dell' Ente, anche per l'apertura e la chiusura delle sedi degli stessi, al fine di consentirne l'accesso e la permanenza del relativo personale in caso di necessità.

Art. 3 – Variazioni del servizio

1. Durante la vigenza contrattuale, l' Ente può variare la sede di effettuazione del servizio, il numero delle guardie che devono essere presenti e gli orari di svolgimento;

- l'Ente può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente, l'Ente dà tempestiva comunicazione all'istituto di vigilanza circa le variazioni del servizio, il quale si adegua alle richieste pervenute.
 3. Ai fini della determinazione delle variazioni sul prezzo del servizio derivanti dal verificarsi di quanto ai commi precedenti, si fa riferimento esclusivamente al numero di ore/uomo di servizio prestate dall'istituto di vigilanza.
 4. Le variazioni in diminuzione entro un terzo del monte ore totale iniziale, come risultante dal precedente art. 2, commi da 1 a 4, non costituiscono motivo per l'istituto di vigilanza di risolvere anticipatamente il contratto.
 5. Tutte le variazioni del servizio devono risultare da comunicazione scritta trasmessa dall'Ente all'istituto di vigilanza con indicazione del termine a partire dal quale il servizio deve essere variato.
 6. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'aumento delle prestazioni nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 38/2007, compatibilmente con le esigenze del servizio da espletare.

Art. 4 – Piano operativo del servizio

1. Il Piano operativo del servizio è costituito dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara integrata con la seguente documentazione che l'impresa ha l'obbligo di presentare prima dell'inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni:
 - a) l'elenco nominativo del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell'appalto;
 - b) i turni orari di lavoro di ciascuna guardia giurata;
 - c) il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell'impresa appaltatrice.
2. Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati al comma precedente, l'istituto di vigilanza deve preventivamente e tempestivamente informarne per scritto l'Ente.

Art. 5 – Durata del contratto

1. La durata del contratto è di anni due, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la stipula del contratto.
2. L'Ente ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare una sola volta il contratto per una durata complessiva massima di ulteriore anni uno, da esercitarsi mediante comunicazione da inviare alla controparte, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (Pec), prima della scadenza contrattuale. In tal caso il contratto è prorogato agli stessi patti e condizioni con la sola posticipazione del termine finale, senza necessità di ulteriori atti.
3. Nel caso in cui l'Ente non ritenga di optare per la proroga del contratto, l'istituto di vigilanza nulla può pretendere. Ove invece l'Ente opti per la proroga, l'istituto di vigilanza è obbligato all'esecuzione del servizio fino alla nuova scadenza.

Art. 6 – Procedure di controllo in fase di esecuzione

1. Durante tutta la durata del contratto l' Ente ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'istituto di vigilanza dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.
2. Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite:
 - controlli d'ufficio da parte dell' Ente;
 - segnalazioni da parte di dipendenti dell' Ente.
3. L' Ente, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'istituto di vigilanza deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
4. Le segnalazioni scritte di disservizio, trasmesse dagli Uffici dell' Ente al R.u.p., se oggetto di riscontro dei presupposti da parte di quest'ultimo o se direttamente comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.
5. Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Ente ha facoltà di intimare all'istituto di vigilanza di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno. L'istituto è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

Art. 7 – Personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.
2. L'istituto deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.
3. Data la particolare natura del servizio e quella degli uffici nei quali deve essere espletato, è riservata la facoltà all' Ente di chiedere all'istituto di vigilanza l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso ovvero di misure di prevenzione in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente a cui sono addetti.
4. L'istituto di vigilanza consegna all' Ente, prima dell'inizio del servizio o prima della consegna di parti successive di esso, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti). Ogni variazione dovrà essere comunicata all' Ente prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Art. 8 - Obblighi dell'istituto nei confronti del personale addetto al servizio

1. L'appaltatore:

- a) è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- b) è obbligato a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) è tenuto al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 – Esenzione dalla responsabilità solidale

1. L'Ente rimane estraneo a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale dallo stesso impiegato nel servizio.

Art. 10 - Sciopero del personale

1. L'istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto all'Ente ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.
2. L'istituto è obbligato al rispetto della L.146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto di vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
2. L'istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Ente in applicazione della medesima normativa.
3. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Osservanza della normativa sulla sicurezza

1. L'istituto di vigilanza è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante terrà una riunione di coordinamento con l'istituto di vigilanza al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'istituto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'istituto di vigilanza ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare all'Ater della Provincia di Latina gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.
3. Il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI), allegato n. 1, eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici relativi all'esecuzione del servizio, sarà allegato al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. In ottemperanza all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, nel contratto d'appalto saranno indicati i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi ai rischi di interferenza, quantificati in Euro 0,00.
4. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'istituto di vigilanza dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato sopralluogo presso la sede oggetto del servizio, anche in relazione al rischio di interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 – Prezzo del servizio

1. Il prezzo del servizio di vigilanza armata, sia nell'orario ordinario (di cui all'art. 2, commi da 1 a 4) che, eventualmente, nell'orario aggiuntivo (di cui all'art. 3, comma 1), ed anche quello di pronto intervento di cui all'art. 2, commi 5 e 6, sono remunerati ad ore, al prezzo orario contrattualmente stabilito.
2. L'Ente non assume alcun impegno circa l'entità del monte orario di servizi aggiuntivi che sarà effettivamente richiesto nel corso dell'appalto, che sarà esclusivamente quello risultante dagli ordinativi emessi dall'Ente in base alle esigenze che si verificheranno.
3. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all'istituto di vigilanza qualora i servizi siano interrotti per cause di forza maggiore né in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte dall'istituto rispetto a quelle regolarmente ordinate dall'Ente.
4. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto di vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso, anche per cause di forza maggiore, non è computato nel corrispettivo dovuto dall'Ente.

Art. 14 - Revisione del prezzo

1. I prezzi sono adeguati in misura pari alla variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT, a partire dal secondo

anno del servizio.

2. E' facoltà dell'istituto di vigilanza chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile; in tal caso la richiesta deve pervenire all' Ente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 8 mesi prima del giorno in cui la risoluzione deve avere effetto.

Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

1. L'istituto di vigilanza emetterà, con cadenza mensile, fatture per il servizio di vigilanza armata reso.
Le fatture devono indicare il monte orario di servizio prestato nel mese di riferimento ed il prezzo orario applicato.
2. L'Ente procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
3. Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, l'Ente sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti dell' Ente.
4. Per la sospensione del pagamento o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 3, l'istituto di vigilanza non può opporre eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento di danni.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 è stabilito che il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione all' Ente (termine d'uso nelle transazioni commerciali).
6. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all'istituto di vigilanza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002 è stabilito che sulle somme dovute dall' Ente maturano interessi di ritardato pagamento, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, decorrenti dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della relativa fattura come risultante dalla data di protocollo.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'istituto di vigilanza assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dall' Ente all'istituto di vigilanza avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'istituto stesso. Allo scopo, l'istituto comunica per scritto all' Ente gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente.
2. Ai sensi dell'art.105 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., è vietato cedere o sub-appaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto

stesso e l'incameramento della cauzione di cui al successivo art.17, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'istituto di vigilanza costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità, le clausole e gli importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia dovrà essere costituita e trasmessa all'Ente prima della stipula del contratto.
3. La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto.
5. L'istituto di vigilanza dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'istituto.
6. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, come eventualmente prorogato, e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.
7. Nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di proroga del contratto, l'istituto di vigilanza dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo. La misura dell'importo della garanzia dovrà essere rapportata all'importo della proroga contrattuale.

Art. 18 - Danni a persone o cose

1. L'istituto di vigilanza è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti.
2. Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni alle cose e si accertasse la responsabilità del personale dell'istituto di vigilanza, quest'ultimo ne risponderà direttamente.
3. Qualora durante l'esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o cose, siano essi dipendenti o terzi o cose in proprietà dell'Ente o di terzi, l'istituto di vigilanza è obbligato all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Ente.
4. Nessuna responsabilità assume l'Ente nei confronti dell'istituto di vigilanza per danni causati da forza maggiore o da ordine dell'Autorità.

Art. 19 – Penali

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o

alle disposizioni impartite, l'Ente può applicare all'istituto le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. Sono previste le seguenti penali contrattuali:
 - a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di Euro 100,00 per ogni giorno;
 - c) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di Euro 1.000,00 per ogni contestazione;
 - d) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: Euro 1.000,00 per ogni contestazione;
 - e) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dall'Ente entro il termine assegnato: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - f) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all'art. 1: Euro 50,00 per ogni contestazione;
 - g) omissione del pronto intervento di cui all'art. 2, commi 5 e 6, o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi: Euro 500,00 per ogni contestazione;
 - h) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra Euro 100,00 e Euro 5.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
3. In caso di recidiva l'Ente può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

Art. 20 - Procedura di applicazione delle penali

1. L'Ente contesta all'istituto di vigilanza l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza o si è completato il procedimento di controllo di cui all'art. 6.
2. L'istituto, ove lo ritenga opportuno, trasmette all'Ente le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.
3. L'Ente, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Ente applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all'istituto da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Ente e l'istituto, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo posta elettronica certificata (Pec), fermo restando che i termini si considerano riferiti

alla data di invio delle comunicazioni.

5. Le penalità saranno rimosse dall' Ente prelevandole dai primi pagamenti a favore dell'istituto. In alternativa l'Ente ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'istituto che lo stesso dovrà prontamente reintegrare.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di inadempienze e/o negligenza nell'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, l'Ente, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, incamerando la garanzia definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'istituto è tenuto, se richiesto dall' Ente, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto e, comunque, per un periodo di almeno un anno.

Art. 22 - Grave errore e clausola risolutiva espressa

1. Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
 - b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, senza giustificato motivo;
 - c) continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
 - d) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
 - e) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
 - f) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso il personale;
 - g) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
 - h) perdita dei requisiti di ordine generale;
 - i) perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. e dall'art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l'esercizio dei servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale della provincia di Latina;
 - j) violazione, da parte dell'istituto, dell'obbligo di eseguire le transazioni avvalendosi di banche o di Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - k) cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
 - l) cessione del contratto;
 - m) applicazione reiterata di penali nell'arco di 6 mesi consecutivi.

Art. 23 – Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'istituto di vigilanza aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da notificarsi all'istituto di vigilanza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di recesso l'istituto ha diritto al pagamento da parte dell'Ente dei soli servizi prestati, purché correttamente, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti in contratto. Resta esclusa la facoltà, per l'impresa aggiudicataria, di recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso.

Art. 24 – Costituzione in mora

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 25 – Foro competente ed esclusione della clausola arbitrale

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l'Ente fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del foro di Latina con rinuncia di qualsiasi altro.
2. In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 26 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'istituto di vigilanza le spese per la stipula del contratto d'appalto.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile, al D.Lgs. 81/2008 ed alle ulteriori norme applicabili.

Art. 28 – Allegati

1. E' allegato al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale, il D.U.V.R.I. (allegato n. 1).